

VALUTAZIONE TITOLI

I titoli da valutare sono costituiti dagli elementi risultanti dalla documentazione personale di ciascun concorrente, avuto riguardo ai risultati dei corsi di istruzione, al titolo di studio, ai risultati dei precedenti concorsi per ufficiali, ispettori e sovrintendenti, ai corsi di specializzazione, di qualificazione o abilitazione nonché alla conoscenza delle lingue straniere certificate dalla SLEE, agli incarichi ricoperti, alle eventuali benemeritenze e alle qualifiche conseguite.

Ai titoli posseduti da ciascun candidato non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/20, così suddiviso:

a) fino ad un massimo di punti 0,500/20, per i risultati del corso allievi finanziari o allievi finanziari ausiliari (da valutare il periodo intercorrente tra la data di incorporamento e quella di promozione a finanziere ovvero a finanziere ausiliario), così distinti:

- rendimento elevato ovvero qualifica di ottimo ovvero punteggio non inferiore a 16/20 o 9/10 punti 0,500/20;
- rendimento pieno e sicuro o distinto ovvero qualifica di molto buono, buono o discreto ovvero punteggio non inferiore a 12/20 o 7/10 punti 0,400/20;
- rendimento normale ovvero qualifica di più che sufficiente o sufficiente ovvero punteggio non inferiore a 10/20 o 6/10 punti 0,300/20;
- promosso in seconda sessione punti 0,100/20.

Qualora siano espressi sia la qualifica che il punteggio, è data precedenza a quest'ultimo.

Eventuali punteggi riportati al termine del corso ed espressi in scale diverse dalle precedenti sono rapportati in decimi;

b) fino ad un massimo di punti 1/20, per il titolo di studio posseduto, così distinti:

- diploma di laurea, ex articolo 3 legge n. 341/1990, laurea specialistica, ex articolo 3, comma 1, lettera b), decreto ministeriale n. 509/1999, e laurea magistrale, ex articolo 3, comma 1, lettera b), decreto ministeriale n. 270/2004 punti 1,000/20;
- diploma universitario, ex articolo 2 legge n. 341/1990, laurea, ex articolo 3, comma 1, lettera a), decreto ministeriale n. 509/1999, ed articolo 3, comma 1, lettera a), decreto ministeriale n. 270/2004, diploma I.S.E.F. e diploma di conservatorio, ex articolo 6 legge n. 268/2002 punti 0,850/20;
- diploma di istituto tecnico a indirizzo nautico (solo per i concorrenti del contingente di mare) punti 0,750/20;
- diploma di maturità rilasciato dai licei classico, scientifico e artistico, da istituti tecnici e magistrali, nonché dagli istituti professionali e d'arte a seguito della frequenza di corsi integrativi punti 0,700/20;
- licenza ginnasiale, diplomi di qualifica rilasciati da istituti professionali, licenza di istituti d'arte punti 0,400/20;
- licenza media inferiore ed equipollenti punti 0,150/20.

Qualora il candidato sia in possesso di più diplomi d'istruzione, si tiene conto soltanto del titolo di studio cui è attribuito il maggior punteggio. Sono presi in considerazione esclusivamente i titoli di studio rilasciati da istituti statali o parificati riconosciuti dallo Stato;

c) fino ad un massimo di 1/20, per il superamento (idoneo in soprannumero) dei concorsi per l'accesso al ruolo:

- ufficiali, banditi ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, per ogni singolo concorso punti 0,700/20;
- ispettori, banditi ai sensi dell'articolo 14, della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e dell'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, per ogni singolo concorso punti 0,500/20;
- sovrintendenti, banditi ai sensi dell'articolo 19, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, per ogni singolo concorso punti 0,100/20;

d) fino ad un massimo di punti 1,500/20, per i risultati dei corsi di specializzazione, di qualificazione e di abilitazione, così distinti:

- qualifica di ottimo ovvero giudizio di eccellente con apprezzamento o giudizio equivalente ovvero punteggio non inferiore a 16/20 o 9/10:
 - non inferiore a 180 giorni punti 0,100/20;
 - non inferiore a 90 giorni punti 0,075/20;
 - non inferiore a 30 giorni punti 0,050/20;
- qualifica di molto buono ovvero giudizio di eccellente o giudizio equivalente ovvero punteggio non inferiore a 14/20 o 8/10:
 - non inferiore a 180 giorni punti 0,065/20;
 - non inferiore a 90 giorni punti 0,050/20;
 - non inferiore a 30 giorni punti 0,025/20;
- qualifica di buono ovvero giudizio di superiore alla media o giudizio equivalente ovvero punteggio non inferiore a 12/20 o 7/10:
 - non inferiore a 180 giorni punti 0,035/20;
 - non inferiore a 90 giorni punti 0,025/20;
 - non inferiore a 30 giorni punti 0,015/20;
- qualifica di sufficiente ovvero giudizio nella media o giudizio equivalente ovvero punteggio non inferiore a 10/20 o 6/10
 - non inferiore a 180 giorni punti 0,020/20;
 - non inferiore a 90 giorni punti 0,015/20;
 - non inferiore a 30 giorni punti 0,010/20.

Ai corsi valutati con il solo giudizio di idoneità è attribuito lo stesso punteggio previsto per la qualifica di "sufficiente".

Nel caso in cui il candidato, durante la carriera, abbia ottenuto il passaggio di contingente, la competente commissione attribuisce ai corsi di specializzazione, di qualificazione e di abilitazione, frequentati prima della data del passaggio, punteggi ridotti a un quarto di quelli sopra indicati.

Qualora siano espressi sia la qualifica che il punteggio, è data precedenza a quest'ultimo.

Eventuali punteggi riportati al termine dei corsi ed espressi in scale diverse dalle precedenti sono rapportati in decimi;

- conoscenza delle lingue straniere certificate dalla SLEE:
 - possesso del terzo livello – equiparato ad una somma dei punteggi nelle voci L (listening), W (writing), S (speaking) e R (reading) pari ad un minimo di 14 punti 0,400/20;
 - possesso del secondo livello – equiparato ad una somma dei punteggi nelle voci L, W, S e R compresa tra 11 e 13 punti 0,200/20;
 - possesso del primo livello – equiparato ad una somma dei punteggi nelle voci L, W, S e R non inferiore a 8 punti 0,100/20.

Per ogni lingua è attribuito soltanto il punteggio relativo all'ultimo livello conseguito, in ordine temporale;

e) fino ad un massimo di punti 1,500/20, per gli incarichi ricoperti.

Sono valutati soltanto gli incarichi assolti dai candidati al comando di distaccamenti o di squadra organicamente retti da ispettori, attribuendo, per ogni anno trascorso o frazione non inferiore a sei mesi continuativi, il punteggio di 0,150/20;

f) fino ad un massimo di punti 2,500/20, per le eventuali benemerienze, così valutate:

- Medaglia d'Oro al Valor Militare, al Valore dell'Esercito,
 - al Valor di Marina, al Valor Aeronautico,
 - al Valore della Guardia di finanza, al Valore dell'Arma
 - dei Carabinieri, al Valor civile punti 1/20;
- Medaglia d'Argento al Valor Militare, al Valore dell'Esercito,
 - al Valor di Marina, al Valor Aeronautico,
 - al Valore della Guardia di finanza, al Valore dell'Arma
 - dei Carabinieri, al Valor civile, promozione straordinaria punti 0,800/20;
- Medaglia di Bronzo al Valor Militare, al Valore dell'Esercito,
 - al Valor di Marina, al Valor Aeronautico,
 - al Valore della Guardia di finanza, al Valore dell'Arma
 - dei Carabinieri, al Valor civile punti 0,700/20;

- Croce d'Oro al merito della Guardia di finanza punti 0,650/20;
- Croce d'Argento al merito della Guardia di finanza punti 0,600/20;
- Croce di Bronzo al merito della Guardia di finanza punti 0,550/20;
- Medaglia di Benemerenzza Marinara, Encomio al Valor di Marina, Attestato di pubblica Benemerenzza al Valor civile punti 0,500/20;
- Distintivo di mutilato in servizio punti 0,500/20;
- Distintivo di ferito in servizio punti 0,250/20;
- Encomio Solenne punti 0,100/20;
- Encomio semplice punti 0,050/20;
- Elogio, ai sensi del D.P.R. 18 luglio 1986 n. 545 ovvero "premio in denaro" punti 0.020/20;

g) fino ad un massimo di punti 2/20, per le qualifiche conseguite, così distinte:

- ECCELLENTE con apprezzamento e lode punti 0,065/20;
- ECCELLENTE con apprezzamento punti 0,060/20;
- ECCELLENTE punti 0,050/20;
- SUPERIORE ALLA MEDIA punti 0,035/20;
- NELLA MEDIA punti 0,010/20.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio, vengono fissati i seguenti criteri:

- per ciascun anno solare è valutato soltanto il documento caratteristico che si riferisce al periodo di maggiore durata, ancorché meno favorevole al concorrente. Qualora vi siano più giudizi dello stesso tipo, il periodo va computato sommando i giorni di uguale giudizio dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento. Nel caso in cui, nell'arco dell'anno solare, vi siano periodi valutati con le diverse qualifiche di eccellente di cui ai punti 1), 2) e 3), gli stessi devono essere sommati e, qualora essi rappresentino complessivamente il periodo di maggior durata, è attribuito il punteggio previsto per la qualifica di eccellente che si riferisce al periodo più lungo. Se il periodo relativo all'ultimo anno solare è inferiore a 40 giorni, non si attribuisce alcun punteggio;
- per l'anno di nomina a finanziere o a finanziere ausiliario, non sono presi in considerazione periodi di servizio di durata inferiore a 6 mesi;
- non sono presi in considerazione i periodi di interruzione dal servizio per collocamento in congedo e successiva riammissione in servizio, i periodi trascorsi in aspettativa per la quale è prevista una detrazione di anzianità e i periodi di sospensione dall'impiego a carattere disciplinare, penale o a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;
- per i periodi coperti da "dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica" nei confronti di militari sospesi dall'impiego a titolo precauzionale, per i quali siano stati successivamente revocati a tutti gli effetti i relativi provvedimenti di sospensione, è preso in considerazione il giudizio finale contenuto nel primo documento caratteristico utile, redatto per il periodo immediatamente antecedente l'adozione dei provvedimenti di sospensione;
- in caso di rapporto informativo, si tiene conto del giudizio finale del rapporto stesso secondo la seguente equiparazione:

- rendimento elevato con ECCELLENTE con apprezzamento e lode;

- rendimento elevato con ECCELLENTE con apprezzamento;
- rendimento elevato ECCELLENTE;
- rendimento pieno e sicuro SUPERIORE ALLA MEDIA;
- rendimento distinto SUPERIORE ALLA MEDIA;
- rendimento normale NELLA MEDIA.

I suddetti titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 4, comma 1, e sono valutati solo se risultanti dalla relativa documentazione matricolare. Eventuali altri titoli, non risultanti dalla documentazione matricolare e posseduti alla data di cui al precedente comma, sono valutati solo se la certificazione che ne comprova il possesso, ovvero la relativa dichiarazione sostitutiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è prodotta dall'interessato al reparto dal quale lo stesso dipende per l'impiego, improrogabilmente entro il 1° marzo 2012.

Il reparto che riceve la predetta certificazione vi appone, immediatamente, la data di presentazione e il numero di assunzione a protocollo e la trasmette, entro tre giorni dalla ricezione, al Centro Reclutamento della Guardia di finanza.